

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL

LAZIO - ROMA

RICORSO

dell'Unione Nazionale delle Camere civili (UNCC) corrente in Parma alla Strada Cairoli 11 (C.F. 97201140825) in persona del suo Presidente Nazionale Avv. Renzo Menoni, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Crescenzo, 20 presso lo studio dell'Avv. Francesco Storace che, anche disgiuntamente con l'Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi del Foro di Napoli, la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto, e che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento all'indirizzo di posta elettronica denotaristefani@legalmail.it

CONTRO

Il Ministero della Giustizia, nonché il Ministero dello Sviluppo Economico

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione, del decreto n. 180 del 18 ottobre 2010, adottato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2010, per i motivi che saranno esposti dopo il seguente ricordo dei

FATTI

Come è noto, l'art. 60 della legge 19 giugno 2009 n.69 delegava il Governo ad adottare, in tema di mediazione, dei decreti che avrebbero dovuto attenersi, tra gli altri, ai seguenti criteri:

a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;

- b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;
- c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;
- d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
- e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;
- f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;
- g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;
- h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;
- i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;
- l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al

comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;

m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;

n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;

o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;

p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;

r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;

s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Sulla scorta di quella delega, è stato emanato il decreto legislativo 28/2010, il cui art. 5 ha previsto che l'esperimento di quel tentativo di conciliazione costituisca una condizione di procedibilità della domanda giudiziaria per una pluralità di materie, delle quali peraltro il preciso perimetro e gli esatti confini sono discutibili assai: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Nel disciplinare il procedimento di mediazione, il successivo articolo 6 non ha previsto la obbligatorietà di una difesa tecnica; ciononostante, ha sancito che, pur in assenza di un difensore “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116 secondo comma, del codice di procedura civile”.

A valle – per così dire – del decreto legislativo è intervenuto il regolamento oggi impugnato, il cui articolo 4 ha indicato – tra l’altro – come dovessero essere garantiti quei requisiti di imparzialità ed indipendenza che il Legislatore delegante aveva prescritto come obbligatori tanto per il singolo

mediatore quanto per l' Organismo presso il quale si sarebbe dovuto svolgere il procedimento e, dopo aver previsto espressamente che quest'ultimo potesse costituire articolazione interna di qualsiasi tipo di ente, ha stabilito che dovessero esserne verificate "le garanzie di indipendenza, "imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione".

Prima di passare ad esaminare le singole doglianze che si andranno a muovere contro il provvedimento impugnato, conviene precisare che l'Unione Nazionale delle Camere civili è un'associazione non riconosciuta (costituita tra associazioni di avvocati civilisti) che ha tra i propri scopi:

- a) la promozione delle iniziative dirette a conseguire un migliore funzionamento della giustizia, con particolare riguardo a quella civile;
- b) il rafforzamento nella società della consapevolezza del ruolo di difensore nel processo civile ed in sede stragiudiziale, per la tutela dei diritti dei cittadini;
- c) il rafforzamento del ruolo dell'Avvocatura nel suo complesso, in particolare di quella civile, quale garante dell'attuazione dei diritti fondamentali e quale primo ed insostituibile attore della conoscenza della legge e della diffusione della cultura della legalità
- f) la rappresentanza a livello nazionale delle istanze degli avvocati civilisti e degli iscritti alle Camere Civili aderenti all'Unione, nei rapporti con gli organi istituzionali dell'Avvocatura, i rappresentanti dei pubblici poteri, l'Ordine Giudiziario, le altre Associazioni forensi;
- g) la funzione di dar voce alle istanze di giustizia dei cittadini nel settore del diritto e del processo civile, anche mediante l'elaborazione di proposte

legislative, l'organizzazione di convegni, la promozione di studi, ricerche ed osservatori.

Si tratta, come si vede, di scopi che hanno una funzione duplice: per un verso, la tutela del ruolo dell'Avvocatura (in generale, e di quella civilistica in particolare) e la promozione delle iniziative necessarie ad un migliore funzionamento della giustizia; per l'altro, la rappresentanza delle istanze di giustizia dei cittadini, ed il rafforzamento della loro consapevolezza del ruolo del difensore per la tutela dei loro diritti.

Occorre ancora aggiungere che, per la rilevanza della funzione, ed il numero degli iscritti – circa settemila, disseminati sull'intero territorio nazionale – l'Unione Nazionale delle Camere civili è stata riconosciuta dal Congresso Nazionale Forense tra le associazioni maggiormente rappresentative dell'Avvocatura nel suo complesso, e quindi – anche in considerazione degli scopi statutari – è legittimata a proporre l'impugnativa per cui è causa, al fine di rilevare la illegittimità del decreto censurato per i seguenti

MOTIVI

1) Illegittimità derivata per la illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 17 del decreto legislativo 28/2010 in relazione agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione.

Come abbiamo già ricordato, il Legislatore delegante – in conformità alla prescrizione impartita dalla Direttiva Europea – aveva stabilito che dovesse essere introdotto un meccanismo di conciliazione, ma non ne aveva affatto previsto la obbligatorietà, né aveva consentito che esso potesse essere considerato condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.

Il Governo, invece, ha introdotto entrambi, obbligatorietà e improcedibilità, arrogandosi un potere che non gli era stato conferito.

Sarebbe già sufficiente questo, a far ritenere configurabile l'eccesso di delega, in quanto appare evidente che una condizione di procedibilità di una domanda giudiziaria, ex art. 24 Cost. può essere introdotta esclusivamente dal Legislatore, e quindi il Governo avrebbe potuto farlo soltanto se ne fosse stato autorizzato dalla legge di delega, ma vi è di più e – verrebbe da aggiungere – vi è molto di più.

Quel tentativo di conciliazione, oggi, non è soltanto obbligatorio: è anche oneroso e – alla luce delle tariffe poi approvate – può esserlo in misura considerevole.

Il Governo, quindi, non si è limitato ad imporre una condizione di procedibilità che non era stata consentita, ma ha anche stabilito che – a differenza di quanto accade, ad esempio, per i giudizi di lavoro – i relativi costi dovessero cedere (quanto meno in via di anticipazione) a carico del cittadino, il quale vedrà così gravemente ostacolato quell'accesso alla Giustizia che la Costituzione garantisce a tutti: chi di noi, al cospetto di una vertenza di entità economica modesta, non sarà costretto a rinunziarvi, per evitare di dover anticipare, nell'ordine A) indennità dovuta al conciliatore; B) compenso all'Ausiliare tecnico di quest'ultimo, se necessario; C) contributo unificato?

Per carità, nessuno vuol negare che “deflazionare” i carichi giudiziari sia necessario; ma è altrettanto innegabile che tale deflazione per un verso avrebbe potuto essere decisa soltanto dal Legislatore delegante, per l'altro non avrebbe dovuto essere operata semplicemente fraponendo tali e tanti di

quegli ostacoli alla domanda di Giustizia, da indurre la maggioranza dei cittadini – e, spiace doverlo rilevare, in particolar modo i meno abbienti – a rassegnarsi ad eventuali soprusi.

La Giustizia, in un paese civile, non è un privilegio per ricchi, e non può essere denegata attraverso l'espedito, sbrigativo e sicuramente illegittimo, di renderla sempre più costosa.

2) Illegittimità derivata per la illegittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo n. 28/2010, per la violazione degli artt. 24, 76 e 77

Cost.

Il Legislatore delegante nulla aveva detto circa la necessità di una difesa tecnica nel corso del procedimento di mediazione; tuttavia, aveva avuto cura di evitare che il suo svolgimento potesse avere ripercussioni di sorta sulla decisione di merito del processo: nella legge di delega, il rifiuto della proposta formulata dal mediatore, e poi ritenuta equa dal Giudice, poteva influire sul governo delle spese, ma non mai sull'esito della lite.

Nel fare uso del potere delegatogli, invece, il Governo, all'art. 8 del decreto legislativo 28/2010, ha introdotto la previsione secondo cui “dalla mancata “partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il “giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi “dell'art. 116 secondo comma del codice di procedura civile”.

In buona sostanza, una scelta che la parte potrà fare senza l'ausilio di un difensore – partecipare oppure no al procedimento di conciliazione – potrà condizionare in misura determinante l'esito del successivo processo; è noto, infatti, che “il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti può “costituire, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non solo elemento di valutazione

“delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente prova idonea a “sorreggere la decisione del giudice di merito” (così, tra le tante, Cass. 20 giugno 2007 n. 14748).

Ne risulta evidente la violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione, diritto che, come è noto, “è la potestà effettiva della assistenza “tecnica e professionale in qualsiasi fase del processo” (cfr. Corte Cost. 14 novembre 1979 n. 127) e quindi anche in quelle fasi prodromiche dal cui svolgimento è possibile desumere argomenti di prova, nonché l’eccesso di delega ex art. 76 Cost. avendo il Legislatore delegato introdotto una possibilità di acquisire elementi di prova pur in assenza di difesa tecnica che il Delegante non aveva permesso mai.

Non solo!

Mette conto sottolineare che la mancata previsione della obbligatorietà della presenza dei difensori rileva anche sotto un diverso – e forse addirittura più pregnante – profilo.

Quell’assistenza tecnica, quale che sia il valore della controversia, non è obbligatoria, ma non è neppure vietata: è facoltativa.

Il che sta a significare che, chi è in grado di pagarseli, potrà farsi rappresentare da fior di avvocati, consulenti di parte esperti, professionisti di grido, e chi è povero no: dovrà arrangiarsi da solo, perché, non essendo obbligatoria la presenza di un avvocato, non sarà possibile ricorrere al patrocinio a spese dello Stato.

Una anziana pensionata ultraottantenne, e munita del diploma di licenza elementare, se non sarà in grado di anticipare (oltre a quelli per il mediatore) i compensi per un avvocato, potrà trovarsi di fronte un battaglione di

agguerriti specialisti, ma dovrà discutere da sola una proposta di conciliazione in una controversia avente ad oggetto (citiamo a mò di esempio) i tango-bond, o un altro sofisticato prodotto finanziario.

E quanti poveracci, vittime della malasanità – sempre ad esempio – in assenza di una adeguata difesa tecnica, saranno in grado di sapere che, nel 2008, con la sentenza n. 577, le Sezioni Unite hanno stabilito che nella responsabilità medica, il nesso di causalità si presume, e non deve essere dimostrato dal danneggiato, e quindi che se il consulente tecnico del conciliatore non è riuscito a pronunciarsi sul punto gli conviene rifiutare la mediazione, perché la causa dalla quale può dipendere il ristoro del danno arrecato alla sua salute rovinata per sempre è destinata ad essere vinta, e non persa?

Come è possibile, che in controversie di valore potenzialmente illimitato, e magari di straordinaria complessità giuridica, idonee ad incidere in maniera determinante sull'esistenza, la presenza di un difensore tecnico possa dipendere dal livello culturale dell'utente o, peggio ancora, dalle sue disponibilità economiche del momento?

Perché lasciare, ancora una volta, che le chances di spuntare la conciliazione migliore debbano essere riservate al più forte?

Sotto qualunque profilo la si esamini, come si vede, la mancata previsione della obbligatorietà della difesa tecnica costituisce un'evidente lesione dei principi più volte sanciti dal Giudice delle leggi, e ne deriva pertanto la non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate.

Questioni di costituzionalità che – se fondate – sarebbero idonee a provocare di riflesso la illegittimità del decreto applicativo, in quanto è noto

che: “Le pronunce di incostituzionalità, pur riguardando necessariamente, in “via diretta, un atto avente forza di legge, possono travolgere “sostanzialmente anche le fonti normative subordinate quali, ad esempio, gli “atti regolamentari nei quali risultasse evidenziata, e concretamente attuata, “l’incostituzionalità accertata” (Corte Conti, sez. contr. 08.07.1994, n. 44).

3) Violazione dell’art. 60 comma III lett. B della legge 19 giugno 2009 n. 69 e dell’art. 16 del decreto legislativo n.28/2010. Eccesso di potere per irragionevolezza. Illegittimità derivata per la illegittimità costituzionale dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28/2010 per la violazione degli artt. 76 e 77 Cost.

Come abbiamo ricordato, il Legislatore Delegante, nel fissare i principi cui si sarebbe dovuto attenere quello delegato, aveva stabilito un “doppio” requisito di indipendenza, sancendo che:

- 1) la mediazione dovesse essere svolta da organismi professionali che fossero indipendenti (lett. B della norma) tout court: e dunque liberi da qualunque tipo di rapporto o legame che potesse, anche in astratto, pregiudicarne la terzietà;
- 2) i singoli conciliatori dovessero essere neutrali, indipendenti ed imparziali nello svolgimento delle loro funzioni (lettera R).

Le due ipotesi, come si vede, erano completamente diverse, e tra di loro complementari: mentre il conciliatore doveva essere indipendente nello svolgimento delle funzioni (per cui, ad esempio, un dipendente pubblico, legato da un rapporto gerarchico, avrebbe potuto in astratto svolgere quel ruolo, purché la vicenda che era chiamato a trattare non interferisse con la attività svolta in regime di subordinazione) l’organismo di conciliazione

doveva garantire l'indipendenza non soltanto nello svolgimento delle funzioni, ma sempre; e perciò, per poter aspirare a quella qualifica, bisognava essere liberi da qualsiasi legame e/o collegamento con altri enti o soggetti che potessero condizionare il proprio operato.

Forse, è opportuno qui ricordare alcune frasi, dettate da uno dei massimi studiosi del diritto amministrativo per individuare che cosa significa “indipendenza”, e quale è lo scopo per la quale essa viene prescritta: “per “indipendenza, si intende l'assenza di qualsiasi rapporto organizzativo tra “tali organi, e qualsiasi altro organo.. l'indipendenza viene alla ribalta ...in “tutte quelle ipotesi nelle quali si possono sviluppare relazioni tali da “incidere sull'esercizio della funzione di un soggetto in qualche modo “condizionandola” ed essa serve alla “protezione dei cittadini ...contro gli “abusi di potere.... anche dei potenti gruppi di interessi privati” (così Caringella, Corso di diritto amministrativo, Milano, 2005, p 892 ss.).

Perché si possa essere indipendenti, pertanto, non vi devono essere rapporti di qualunque genere con altri organi, e la indipendenza serve come garanzia contro gli abusi di potere anche di gruppi di interessi: come è possibile attribuire caratteristiche del genere ad organismi che costituiscano articolazioni interne di altre associazioni, che potrebbero magari essere rappresentative proprio di quei gruppi di interesse dei quali si deve evitare il condizionamento?

Sulla base delle prescrizioni dettate dal Legislatore delegante, quindi, un'associazione sindacale – quale che fosse stata la natura dei suoi iscritti – non avrebbe potuto costituire un organismo di mediazione come propria articolazione interna, perché è evidente che questo ne avrebbe minato la

indipendenza, che può essere messa a repentaglio non soltanto dall'eventuale conflitto di interessi del mediatore, ma anche dalla osmosi che i vincoli endoassociativi inevitabilmente generano: è sin troppo evidente che la commistione degli interessi creerebbe un viluppo inestricabile, destinato a minare in maniera irreparabile quella indipendenza assoluta dell'Organismo che il Legislatore delegante aveva avuto cura di prescrivere unitamente a quella del singolo operatore.

Indipendenza assoluta che è andata persa, nel regolamento oggi impugnato, che perciò si pone in aperto contrasto con la legge delega, e lo stesso decreto legislativo: l'organismo di mediazione, deve garantire l'indipendenza "nello svolgimento del servizio di mediazione" (art. 4 lett. E del decreto legge 180/2010) ma non deve essere indipendente in assoluto.

Ed, anzi, come abbiamo ricordato sopra, la lettera D di quello stesso articolo 4 del regolamento di attuazione ha precisato che l'Organismo potrebbe addirittura costituire articolazione interna di un diverso ente, con buona pace di quell'indipendenza che il Legislatore delegante aveva prescritto.

In sostanza, potrebbero essere ritenuti "indipendenti", secondo il regolamento, organismi di conciliazione che siano stati costituiti al proprio interno da organizzazioni dichiaratamente da tendenza (e persino di tendenza esterna) purché abbiano autonomia finanziaria (e quindi siano stati di proprie risorse) e funzionale (e quindi svolgano funzioni differenti) quale che sia poi il rapporto – che potrebbe essere magari di subordinazione gerarchica – tra i membri dell'uno e quelli dell'altra.

Diventa persino superfluo, a questo punto, soffermarsi ad analizzare se la violazione sia stata commessa dal Legislatore delegato, o dal Regolamento di attuazione.

Diventa superfluo perché è evidente che, in tale ultimo caso, sarà illegittimo il solo regolamento, nel primo anche il decreto legislativo che ne costituisce il presupposto.

Illegittimità immediatamente lesiva, mette conto sottolinearlo, ed i rilievi che seguono varranno a dimostrarlo.

E' noto che la facoltà - e pertanto l'onere - di immediata impugnazione di norme regolamentari sorge nel momento in cui esse, "per il loro carattere "specifico e concreto, siano idonee ad incidere direttamente nella sfera degli "amministrati, siano essi soggetti singoli o enti esponenziali di interessi "collettivi o diffusi" (così, in motivazione, Cons. Stato 17 aprile 2002 n. 2032).

Per questo, se la norma regolamentare (art.4) stabilisce che possono essere iscritti nel registro soltanto gli organismi costituiti da enti pubblici e privati, escludendo così che possano avvalersi di tale facoltà le persone fisiche, e segnatamente gli avvocati civilisti i cui interessi l'istante promuove e rappresenta, essa limita direttamente il campo di azione di quei professionisti, ed è pertanto immediatamente applicabile e lesiva (cfr., in tal senso, la pronuncia sopra citata dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto immediatamente lesivo dell'interesse della categoria dei Geometri il regolamento che vietava loro l'esercizio di alcune attività).

Va poi sottolineato che, a seguito della promulgazione del regolamento censurato, la televisione ha già dato inizio ad una campagna pubblicitaria

martellante, e quindi è evidente che, prima ancora che possano essere conseguiti i titoli abilitativi, sulla base delle illegittime previsioni regolamentari sarà già stato alterato l'andamento di un mercato che si presenta come altamente competitivo.

Mercato il cui ambito non sarà limitato a quello della “nuova” conciliazione, ma comprenderà inevitabilmente anche quello dei “servizi” legali: è facilmente prevedibile che quegli stessi enti che offriranno, per il tramite di una loro articolazione interna, il servizio di mediazione, grazie alla denunciata assenza di indipendenza faranno altrettanto, attraverso un convenzionamento con uno o più professionisti, per la successiva assistenza legale, magari attraverso una forfettizzazione dei costi che consenta la fidelizzazione del cliente.

Per questo, lesiva degli interessi che la concludente rappresenta sarà non già la singola iscrizione consentita ad un Organismo piuttosto che all'altro, quanto la stessa possibilità di iscrivere Organismi che costituiscano articolazioni interne di altri enti, o che, comunque, non garantiscano un'assoluta indipendenza, perché è questa stessa possibilità a pregiudicare gli interessi in parola.

Quanto al periculum, bastano poche parole: l'11 marzo 2011 il nuovo sistema, già entrato in vigore in forma facoltativa, diventerà obbligatorio, ed a partire da quella data tutti i pregiudizi che abbiamo esposto - ovviamente insuscettibili di riparazione in forma pecuniaria - inizieranno a prodursi, per poi aggravarsi man mano sempre di più.

Si rassegnano, pertanto, le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, sospenda l'efficacia del provvedimento impugnato, accogliere il presente ricorso con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese.

Il contributo unificato è di euro 500,00.

Napoli-Roma,

Avv. Francesco Storace

Avv. Antonio de Notaristefani

di Vastogirardi

L'anno 2010 il giorno

Istante l'Unione Nazionale delle Camere Civili, rappresentata, domiciliata e difesa come in epigrafe, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato e dato copia dell'antescritto atto a:

1) Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n12;

2) Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n12.